

Spa - Capitale Sociale € 15 milioni (interamente versati)  
Sede Via Po, 20 - 00198 ROMA (ITALIA) - Tel. (06) 84761  
• Teleg. SARASS - 00196 ROMA - Telex 614526 SARASS I  
Cod. Fisc. 07103240581 - Partita IVA 01687941003



Iscrizione al Registro del Tribunale di Roma N. 7115/85  
C.C.I.A.A. Roma n. 556742 - Autorizzata all'esercizio delle assi-  
curazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia eoo DMICA  
a 16724del 20/0886 e provvedimento ISVAP n. 594 del 1 & 0897

# SARAContoExtra

Condizioni di Assicurazione  
(Tariffe 101 e 103)

(Mod. V329/03)

Agenzia di:



# I N D I C E

<b>PRECISAZIONI E DEFINIZIONI</b>	Pag. 5
<b>SEZ. I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA TARIFFA 101</b>	
Art. 1 Obblighi della Società	Pag. 7
Art. 2 Entrata in vigore della garanzia	Pag. 7
Art. 3 Pagamento del premio	Pag. 7
Art. 4 Determinazione del capitale assicurato	Pag. 7
Art. 5 Prestazioni	Pag. 7
Art. 6 Rivalutazione annuale del capitale	Pag. 7
Art. 7 Clausola di Rivalutazione	Pag. 7
Art. 8 Liquidazione per riscatto	Pag. 8
Art. 9 Commissioni di uscita	Pag. 8
Art. 10 Spese di liquidazione	Pag. 8
Art. 11 Cessione - Pegno - Vincolo	Pag. 8
Art. 12 Beneficiario	Pag. 9
Art. 13 Pagamenti della Società	Pag. 9
Art. 14 Foro competente	Pag. 9
Art. 15 Legge applicabile al contratto	Pag. 9
Art. 16 Diritto di recesso	Pag. 9
<b>SEZ. II CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA TARIFFA 103</b>	
Art. 1 Obblighi della Società	Pag. 11
Art. 2 Entrata in vigore della garanzia	Pag. 11
Art. 3 Prestazioni	Pag. 11
Art. 4 Pagamento del premio	Pag. 11
Art. 5 Determinazione del capitale assicurato	Pag. 11
Art. 6 Rivalutazione annuale del capitale	Pag. 11
Art. 7 Clausola di Rivalutazione	Pag. 11
Art. 8 Liquidazione per riscatto	Pag. 12
Art. 9 Spese di liquidazione	Pag. 12
Art. 10 Cessione - Pegno - Vincolo	Pag. 12
Art. 11 Beneficiario	Pag. 12
Art. 12 Pagamenti della Società	Pag. 12
Art. 13 Foro competente	Pag. 12
Art. 14 Legge applicabile al contratto	Pag. 13
Art. 15 Diritto di recesso	Pag. 13
<b>SEZ. III REGOLAMENTO FONDI SPECIALI</b>	
A) Regolamento FONDO PIÙ	Pag. 15
B) Regolamento FONDO SOCI	Pag. 15

---

MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

PROPOSTA



## P R E C I S A Z I O N I   E   D E F I N I Z I O N I

Il presente contratto di assicurazione sulla vita è regolato:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- da quanto previsto nella polizza e nelle eventuali appendici.
- dalle norme del Codice Civile.

---

Per una più facile e corretta interpretazione delle condizioni si danno le definizioni di alcuni termini:

- **Assicurato:** Persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **Beneficiari:** Persone designate dal Contraente, alle quali spettano le somme assicurate al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
- **Contraente:** Chi stipula il contratto con la Società.
- **Contratto:** Insieme delle norme che regolano il rapporto assicurativo, costituito da Condizioni di Assicurazione, polizza, appendici ed altri documenti attinenti.
- **Polizza:** Documento emesso dalla Società in accettazione della proposta di assicurazione firmata dal Contraente.
- **Premio:** Importo versato dal Contraente alla Società, a fronte delle prestazioni garantite, al lordo delle spese di emissione quantificate in polizza.
- **Premio netto:** Premio versato al netto delle spese di emissione quantificate in polizza.
- **Riscatto:** Liquidazione delle prestazioni di polizza, richiesta dal Contraente, con conseguente risoluzione del contratto.
- **Riscatto parziale:** Liquidazione di parte delle prestazioni di polizza, richiesta dal Contraente, con conseguente riduzione delle prestazioni stesse.
- **Società:** Impresa assicuratrice (Sara Vita).



## SEZIONE I

### ASSICURAZIONE A VITA INTERA CON CAPITALE RIVALUTABILE A PREMIO UNICO CON POSSIBILITÀ' DI VERSAMENTI AGGIUNTIVI

#### TARIFFA 101

#### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

##### Art. 1 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici rilasciate dalla Società stessa.

##### Art. 2 Entrata in vigore della garanzia

L'Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio indicato in polizza, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto, sempre che sia stata pagato il premio.

##### Art. 3 Pagamento del premio

Il premio è anticipato, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce; alla stipula della polizza è previsto il pagamento di un premio di perfezionamento.

Dopo il perfezionamento della polizza, il Contraente potrà versare ulteriori premi di importo unitario non inferiore ad € 1000.

A fronte di ciascun premio versato è garantito un capitale determinato secondo quanto riportato all'Art. 4.

I premi debbono essere versati presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

##### Art. 4 Determinazione del capitale assicurato

Il capitale assicurato a fronte di ciascun premio è pari al premio netto versato.

##### Art. 5 Prestazioni

In caso di morte dell'Assicurato, in qualunque momento essa avvenga, verrà liquidato, ai Beneficiari designati, un importo uguale al capitale quale risulta rivalutato al momento del decesso.

Il capitale è soggetto alle rivalutazioni annuali previste nella Clausola di Rivalutazione.

Le prestazioni complessive di polizza sono date dalla somma delle prestazioni di ciascun versamento diminuite degli importi eventualmente già liquidati a seguito di riscatti parziali.

A fronte del pagamento di ciascun premio la Società rilascerà appositi certificati di assicurazione nei quali sarà indicato tra l'altro il capitale assicurato a seguito del versamento effettuato e la data di decorrenza del versamento; il documento rilasciato al perfezionamento di polizza rappresenta il primo certificato di assicurazione.

Ad ogni anniversario di polizza sarà rilasciato al Contraente un estratto conto riportante la situazione aggiornata delle prestazioni di polizza con riferimento ai premi versati.

##### Art. 6 Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione riportata al seguente Art. 7.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza sono soggetti a rivalutazione sia i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno, sia i capitali relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti con le seguenti modalità:

- a) I capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno vengono rivalutati applicando ai medesimi la misura annua di rivalutazione, di cui all'Art. 7, ridotta in proporzione al numero intero di mesi intercorrenti tra la data di versamento e la data dell'anniversario di polizza successivo.
- b) Il capitale relativo ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti vengono rivalutati applicando la misura annua di rivalutazione di cui al successivo Art. 7 - Clausola di Rivalutazione.

##### Art. 7 Clausola di Rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione

annua del capitale assicurato in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento, riportato alla Sez. MI del presente modello, del FONDO richiamato in polizza, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati (rendimento attribuito), ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 90%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, purché residui a favore della Società a ciascun anniversario il rendimento minimo specificato in polizza. È in ogni caso garantita la rivalutazione minima indicata in polizza, per i primi dieci anni dalla decorrenza. Prima della fine di tale periodo la Società comunicherà la nuova misura minima di rivalutazione che sarà applicata per i successivi cinque anni. In mancanza di tale comunicazione si intenderà confermata la rivalutazione minima del periodo precedente.

#### B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A).

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

#### Art. 8 Liquidazione per riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza della polizza.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, maggiorato della rivalutazione minima indicata in polizza in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la

data di richiesta del riscatto ed al netto delle commissioni di uscita di cui all'Art. 9.

Il Contraente può chiedere anche il riscatto della polizza in misura parziale, purché di importo non inferiore a € 1.000 ed in tal caso le prestazioni di polizza verranno ridotte fino a concorrenza dell'importo richiesto; l'importo del capitale residuo sarà comunque comunicato al momento della liquidazione.

Qualora il capitale residuo sia inferiore ad € 2.500, si procederà al riscatto totale della polizza.

#### Art. 9 Commissioni di uscita

Le commissioni di uscita di cui all'Art. 8 sono riportate nella tabella seguente e sono variabili in funzione dell'antidurata di polizza, così come definita in seguito.

L'antidurata di polizza è determinata ad ogni anniversario tenendo conto dei soli certificati in vigore a tale data e si ottiene facendo il rapporto tra le seguenti due quantità:

- la somma dei prodotti dei mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza di ciascun certificato all'anniversario cui si riferisce l'estratto conto, per il corrispondente premio versato;
- la somma dei premi versati.

Ad ogni modo il valore dell'antidurata sarà riportato sull'estratto conto consegnato ad ogni anniversario di polizza e sarà valido per tutti i riscatti richiesti fino all'anniversario successivo.

Antidurata di polizza	Commissione
meno di 1 anno	3%
almeno 1 anno	2,5%
almeno 3 anni	1,5%
almeno 5 anni	0

#### Art. 10 Spese di liquidazione

In occasione di ogni liquidazione si applicherà un importo fisso di € 10 a titolo di spese di liquidazione.

#### Art. 11 Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarlo le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.



#### **Ari. 12 Beneficiario**

Il *Contraente* designa il *Beneficiario* e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del *Beneficiario* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il *Contraente* ed il *Beneficiario* abbiano dichiarato per iscritto alla *Società*, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il *Beneficiario* abbia comunicato per iscritto alla *Società* di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di *riscatto*, di pegno o vincolo di *polizza* richiedono l'assenso scritto del *Beneficiario*.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla *Società* o contenute in un valido testamento.

#### **Ari. 13 Pagamenti della Società**

Prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati alla *Società* i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- originale di *polizza*;
- originali degli eventuali atti di variazione contrattuale (Appendici);
- certificato di morte (per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato).

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la *Società* mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore dei *Beneficiari*.

I pagamenti vengono effettuati presso la Sede o la competente Agenzia della *Società*.

#### **Art. 14 Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del *Contraente* o del *Beneficiario* avente diritto alla prestazione.

#### **Ari. 15 Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la *Società* a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

#### **Ali. 16 Diritto di recesso**

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla *Società* con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a:

Sara Vita SpA - Via Po, 20 - 00198 Roma.


Il contratto è concluso nel giorno in cui il *Contraente* ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della *Società*.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui la *polizza* è stata sottoscritta dal *Contraente*.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la *Società* rimborsa al *Contraente* il *premio* da questi eventualmente corrisposto al netto di eventuali imposte e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La *Società* ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto quantificate in via forfettaria in € 50.



**SEZIONE II**  
**ASSICURAZIONE A VITA INTERA CON CAPITALE RIVALUTABILE**  
**A PREMIO UNICO**

TARIFFA 103

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La Tariffa 103 è utilizzata, sulla base della dichiarazione resa in polizza dal Contraente, per il reinvestimento di quanto liquidato su polizze SARA VITA di cui lo stesso è Beneficiario.

Nel caso in cui tale dichiarazione del Contraente risulti falsa, le Condizioni da applicare alla polizza sono quelle riportate alla Sez. I di questo modello.

**Art. 1 Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici rilasciate dalla Società stessa.

**Art. 2 Entrata in vigore della garanzia**

L'Assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio indicato in polizza, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'assicurato;
- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto, sempre che sia stata pagato il premio.

**Art. 3 Prestazioni**

In caso di morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga, verrà liquidato, ai Beneficiari designati, un importo uguale al capitale quale risulta rivalutato al momento del decesso.

Ad ogni anniversario di polizza sarà rilasciato al Contraente un estratto conto riportante la situazione aggiornata delle prestazioni di polizza con riferimento ai premi versati.

**Art. 4 Pagamento del premio**

Il premio è anticipato, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce ed è versato in unica soluzione al perfezionamento della polizza.

Il premio deve essere versato presso la sede

dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 5 Determinazione del capitale assicurato**

Il capitale assicurato è pari al premio netto versato.

**Art. 6 Rivalutazione annuale del capitale**

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione riportata al seguente Art. 8.

**Art. 7 Clausola di Rivalutazione**

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle Condizioni appresso indicate.

A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento, riportato alla Sez. III del presente modello, del FONDO richiamato in polizza, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

**A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE**

La Società dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati (rendimento attribuito), ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3) del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 90%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, purché residui a favore della Società il rendimento minimo specificato in polizza.

È in ogni caso garantita la rivalutazione minima indicata in polizza, per i primi dieci anni dalla decorrenza.

Prima della fine di tale periodo la Società comunicherà la nuova misura minima di rivalutazione che sarà applicata per i successivi cinque anni. In mancanza di tale comunicazione si intenderà confermata la rivalutazione minima del periodo precedente.

## B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della *risena matematica* costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A).

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al *Contraente*.

### Art. 8 Liquidazione per riscatto

Il *Contraente* ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento il riscatto totale o parziale della polizza.

Il valore di *riscatto* totale è pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del *riscatto*, maggiorato della rivalutazione minima indicata in polizza in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del *riscatto*.

Il *Contraente* può chiedere anche il *riscatto* della polizza in misura parziale, purché di importo non inferiore a € 1.000; in tal caso l'importo liquidabile sarà pari al *riscatto* richiesto maggiorato della rivalutazione minima garantita applicata in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del *riscatto*.

A seguito del *riscatto* parziale la polizza rimane in vigore per un capitale assicurato ottenuto detraendo l'importo richiesto del *riscatto* parziale dal capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del *riscatto*; l'importo del capitale residuo sarà comunque comunicato al momento della liquidazione; qualora il capitale residuo sia inferiore ad € 2.500, si procederà al *riscatto* totale della polizza.

### Art. 9 Spese di liquidazione

In occasione di ogni liquidazione si applicherà un importo fisso di € 10 a titolo di spese di liquidazione.

### Art. 10 Cessione - Pegno - Vincolo

Il *Contraente* può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la

*Società*, a seguito di comunicazione scritta del *Contraente*, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di *riscatto* richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

### Art. 11 Beneficiario

Il *Contraente* designa il *Beneficiario* e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del *Beneficiario* non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il *Contraente* ed il *Beneficiario* abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del *Contraente*;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il *Beneficiario* abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di *riscatto*, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del *Beneficiario*.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

### Art. 12 Pagamenti della Società

Prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati alla Società i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- originale di polizza;
- originali degli eventuali atti di variazione contrattuale (Appendici);
- certificato di morte (per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato).

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore dei *Beneficiari*.

I pagamenti vengono effettuati presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

### Art. 13 Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del *Contraente* o del

*Beneficiari* avente diritto alla prestazione.

**Art. 14 Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la *Società* a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

**Art. 15 Diritto di recesso**

Il *Contraente* può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla *Società* con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a:

Sara Vita SpA - Via Po, 20 - 00198 Roma.


Il contratto è concluso nel giorno in cui il *Contraente* ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della *Società*.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui la *polizza* è stata sottoscritta dal *Contraente*.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la *Società* rimborsa al *Contraente* il *premio* da questi eventualmente corrisposto al netto di eventuali imposte e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La *Società* ha diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto quantificate in via forfettaria in € 50.



## SEZIONE MI

### REGOLAMENTO FONDI SPECIALI

#### A) Regolamento FONDO PIÙ'

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ'.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIÙ'. La gestione di FONDO PIÙ' è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione di FONDO PIÙ' è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ' al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIÙ', il rendimento di FONDO PIÙ', relativo al periodo di osservazione annuo quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il rendimento annuo di FONDO PIÙ' per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ' di competenza di quel periodo al valore medio del fondo stesso.

Per risultato finanziario di FONDO PIÙ' si devono intendere i proventi finanziari di competenza nel periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ' - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di

iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ' e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO PIÙ' per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ'.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ'. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ' l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

#### B) Regolamento FONDO SOCI

- 1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO SOCI. La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

- 2) La gestione di FONDO SOCI è mensilmente sottoposta a certificazione da parte

di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO SOCI, il rendimento relativo al periodo di osservazione annuo dello stesso FONDO SOCI come descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

- 3) Il tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quel periodo il risultato tecnico attribuito al periodo stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo. Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO SOCI.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

Per risultato finanziario di FONDO SOCI si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della Società.

Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:

- a) La differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa.
- b) La differenza tra l'ammontare dei carichi relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i carichi, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei carichi sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.

Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno solare (1/1 - 31/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.

- 4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.



# RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

N.B.: Per una più sollecita definizione della liquidazione il consiglia di inviare Il modulo compilato di tutti dati allegando tutta la documentazione prevista per il caso specifico.

POLIZZA N. .... Contraente ..... Agenzia di.....

TIPO POLIZZA  
 (Riscatto)

RISCATTO  
(Contraente)

RISCATTO PARZIALE  
(Contraente)

SINISTRO  
(Beneficiari caso morte)

## DATI DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI

1) Cognome e Nome ..... Data di nascita .....

C.F. .... Professione .....

Indirizzo .....

2) Cognome e Nome ..... Data di nascita .....

C.F. .... Professione .....

Indirizzo .....

### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

-Incaso di riscatto:

ORIGINALE DI POLIZZA E APPENDICI

Il sottoscritto Contraente dichiara che l'Assicurato è in vita alla data della presente richiesta

-Incaso di sinistro:

IN CASO DI POLIZZA E APPENDICI

CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO AVVENUTA IL .....

COPIA DEL TESTAMENTO (ovvero atto notorio attestandone la mancanza)

ATTO NOTORIO CIRCA EREDI LEGITTIMI (se beneficiari sono gli eredi legittimi)

DECRETO GIUDICE TUTELARE SULLA RISCOSSIONE DEL CAPITALE (se tra i beneficiari vi sono minorenni)

### DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (Barrare con "X")

## FIRMA DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI (\*)

**n** occorre la firma di tutti i Beneficiari. In caso di **minori** la richiesta va avanzata dal Tutore allegando il documento di autorizzazione del Giudice Tutelare.

I sottoscritti richiedenti autorizzati dichiarano di aver ricevuto la scheda informativa ai sensi dell'Art. 10 della Legge n. 675/96 e, presone atto del contenuto, - acconsentono al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento all'Estero dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) del punto 1 della scheda informativa e

- ..... acconsentono al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento degli stessi dati per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso punto 1 della scheda.

Rimane fermo che il consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente.

Data .....

### RISERVATO ALL'AGENZIA

Si dichiara che le firme dei Richiedenti sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche.

L'Agenzia.....

AGENZIA DI.....

POLIZZA N°.....CONTRAETE .....

**A) RICHIESTE VARIAZIONI CONTRATTUALI**  
(con emissione di appendice da parte della Società)

**• VARIAZIONE BENEFICIARI**

- Nuovi Beneficiari per il caso di morte .....

**D CAMBIO CONTRAENTE**

NUOVO CONTRAENTE

Cognome e Nome.....Luogo e data di nascita.....

Indirizzo.....

Codice fiscale.....Professione.....Codice

PROF. SECT.

Documento identificativo: N.....rilasciato da.....il.....

Tipò:  carta d'identità  passaporto  patente  altri Qf] porto d'armi [g] tess.Publ.Amm.

Il nuovo Contraente dichiara di aver ricevuto la scheda informativa ai sensi dell'Art. 10 della Legge n. 675/96 e presone atto del contenuto

- acconsente al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento all'Estero dei dati personali per le finalità di cui alla lettera a) del punto 1 della scheda informativa e

..... acconsente al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento degli stessi dati per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso punto 1 della scheda.

Rimane fermo che il consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente.

Firma del nuovo Contraente .....

**D RETTIFICA NOMINATIVO**

-dell'Assicurato:.....

-del Contraente:.....(Cod. Fise.....)

-del Beneficiario:.....

**B) COMUNICAZIONI E RETTIFICHE**  
(senza emissione di appendice)

**D VARIAZIONE INDIRIZZO DEL CONTRAENTE**

Nuovo indirizzo:.....

**D TRASFERIMENTO DELLA POLIZZA**

Si chiede che la gestione della polizza venga affidata all'Agenzia di.....

Data .....

Il Contraente.....

**RISERVATO ALL'AGENZIA**

Si dichiara che le firme dei Richiedenti sono state apposte in mia presenza e che sono autentiche.



L'Agente.....



**SARAContoExtra - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE**

• Ter. 101  
S... dei Vcd.V329/53)  
**FONDO SPECIAL^**

• TES\* 1103 da utilizzare esclusivamente per il reinvestimento di Polizza SARA VITA W \_\_\_\_\_  
(Sez. II e III del tu'od.V329/03) In mancanza dei requisiti per l'applicazione della Tar. 103 verrà applicata la Tar. 101.  
**D FOWDOIPBU' D FONDO SOCD**  
N.B. In Mancanza dai dati della Tessera ACI la polizza sarà abbinata a Fondo PIU'

<b>AGENZIA</b>	<b>SUBAGENZIA</b>	<b>Cod. Ag.</b>	<b>Zona</b>	<b>IM. Progr. Ag.</b>
<b>PROPONENTE</b> (compilare in ogni caso)				
<b>Codice Fiscale</b>	<b>Sesso</b>	<b>St. Civ.</b>	<b>Professione</b>	<b>prof. sett.</b>
<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Prov.</b>	
<b>Via/Piazza N.</b>	<b>Telefono</b>	<b>Cap.</b>	<b>Città</b>	<b>Prov.</b>
<b>Socio ACI</b>	<b>no</b>	<b>si</b>	<b>N. Tessera</b>	<b>Scadenza</b>
<b>Numero documento identificativo</b>	<b>rilasciato da</b>	<b>data di rilascio</b>		
1 carta d'identità 2 patente 3 passaporto 4 porto d'armi 5 tessera postale 6 tess. Pubbl. Amm.				<b>codice</b>

**ASSICURANDO**  
(compilare solo se diverso dal Proponente)

<b>Codice Fiscale</b>	<b>Sesso</b>	<b>St. Civ.</b>	<b>Professione</b>	<b>prof. sett.</b>
<b>Cognome e Nome</b>	<b>Data</b>	<b>Luogo di nascita</b>	<b>Prov.</b>	

**PREMIO UNICO €** **DECORRENZA**

**BENEFICIARI** *In caso di morte*

10 - Eredi testamentari o, in mancanza, legittimi dell'Assicurato

02 - Il coniuge. In mancanza i figli dell'Assicurato

Il Proponente dichiara di aver ricevuto la raccolta CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (Mod. 329/03) e di accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali ivi contenute e applicabili alla tariffa prescelta.

La presente proposta può essere revocata entro la data di decorrenza del contratto.

Entro 30 gg. dalla decorrenza della polizza il Contraente può recedere dal contratto. In tal caso la Società, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

IL PROPONENTE L' ASSICURANDO

(Firma di chi ha acquisito i dati)

IL PROPONENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, ALLA FIRMA DELLA PRESENTE PROPOSTA, LA NOTA INFORMATIVA SECONDO LE VIGENTI DISPOSIZIONI DELL'ISVAP.

I sottoscritti Proponente e Assicurando, preso atto dell'informativa ai sensi dell'ari. 10 della Legge n. 675/96 7 e, preso atto del contenuto:  
- acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento all'Estero dei dati personali per finalità di cui alla lettera a) del punto 1. della scheda informativa e  
- acconsentono al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento degli stessi dati per le finalità di cui alla lettera b) dello stesso punto 1. della scheda.

Rimane fermo che il consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente.

IL PROPONENTE L'ASSICURANDO